



Macroarea

Invalidità civile

Avv. Gianfranco de Robertis
Consulente legale S.A.I.? Anffas Onlus Nazionale

Le persone con disabilità che vogliono accedere alle agevolazioni ovvero alle provvidenze economiche, erogate in virtù della loro condizione, necessitano di

Certificato di
INVALIDITÀ CIVILE

volto ad attestare difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana, a causa di una menomazione fisica, di un deficit psichico o intellettuale, della vista o dell'udito



in particolare per le persone tra i 18 e i 65 anni, si accerta la perdita delle capacità lavorative (rappresentata in percentuale di invalidità)

Certificato dello
STATO di HANDICAP
(art. 4 L. 104/92)

volto ad attestare situazione di svantaggio sociale a causa della disabilità e del contesto sociale di riferimento in cui una persona vive



è una valutazione non già medico-legale, ma medico-sociale, volta ad evidenziare le ripercussioni sociali e di relazione del deficit

PROCEDURE per l' ACCERTAMENTO di

INVALIDITÀ CIVILE

STATO di HANDICAP

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

VISITA

Commissione ASL

Commissione ASL
integrata

COMMISSIONE di VERIFICA

Eventuale
convocazione a visita o
richiesta di chiarimenti
alla commissione ASL

Esclusivamente
controllo di correttezza
formale

ESITO

EVENTUALE IMPUGNAZIONE

INVALIDITÀ CIVILE PER I MINORI



Ricordiamo che:

1. L'accertamento in ordine alla sussistenza di una condizione invalidante non ha limiti di età, potendosi riconoscere anche a bambini in tenerissima età (Cass. Sez. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1377);
2. l'accertamento della condizione invalidante effettuato durante la minore età deve essere rifatto al compimento del 18° anno d'età, stante il diverso criterio di valutazione per

←

MINORE ETÀ

Accertamento della difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età

→

MAGGIORE ETÀ

Accertamento della perdita delle capacità lavorative

ESCLUSIONE DALLE VISITE DI CONTROLLO CIRCA LA PERSISTENZA DELLO STATO INVALIDANTE



Legge 9 marzo 2006 n. 80 – art. 6 comma 3

I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'*handicap*.

Con decreto del 2 agosto 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sono state individuate le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è stata indicata la documentazione sanitaria volta a comprovare la stabilizzazione o l'ingravescenza della menomazione.

STATO DI HANDICAP AI SENSI DELLA LEGGE n.104/1992

L' *“handicap”* è la situazione di svantaggio sociale ovvero di emarginazione in cui si trova chi, affetto da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, ha difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa (art. 3 comma I Legge n. 104/92).

L' *“handicap”* ha una connotazione di **GRAVITÀ** quando la minorazione è tale da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma III L. n. 104/92).

A seconda della connotazione di gravità o meno, si riconoscono agevolazioni, esenzioni e priorità nell'accesso a specifici servizi e programmi.

PROVVIDENZE ECONOMICHE PER INVALIDI CIVILI



Età	Provvidenze economiche
da 0 a 18 anni	Indennità di frequenza Indennità di accompagnamento
tra 18 e 65 anni	Assegno mensile di assistenza Pensione di inabilità Indennità di accompagnamento
oltre 65 anni	Indennità di accompagnamento